

# Collegio dei Geometri

Forlì - Cesena

## ORDINAMENTO PROFESSIONALE

CAPO I  
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

§ 1. - Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. — Regolamento per l'esercizio della professione di geometra. (\*)

ART. 1

(Titolo di geometra)

(v. ora art. 1 l. 7 marzo 1985, n. 75, § 2).

[Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054].

---

(\*) Il testo è stato integrato e coordinato con il d. lg. lt. 23 nov. 1944, n. 382, con la l. 25 apr. 1938, n. 897 e con la l. 3 ag. 1949, n. 536 in forma di testo unico.

*I titoli (traviche) degli artefici sono stati posti dal compilatore della presente raccolta.*

I predetti provvedimenti sono stati, inoltre, integralmente riportati nel presente volume rispettivamente ai §§ 24; 23; 24, 7 nota.

La circoscrizione del Collegio è provinciale (v. infatti Part. 29 del presente regolamento, che disciplina la prima formazione dell'albo).

Nel testo del regolamento le parole « Associazione sindacale » e « Comitato » sono state sostituite, ai sensi del d. lg. 23 nov. 1944, n. 382, salvo diversa precisazione, con quelle di « Collegio » (professionale) e di « Consiglio » (del Collegio).

Le denominazioni « Ministero della giustizia e degli affari di culto » e « Procuratore del Re » sono state sostituite con quelle di « Ministero di grazia e giustizia » e di « Procuratore della Repubblica », attualmente vigenti.

## ART. 2

(Albo dei geometri)

Presso ogni Collegio è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

## ART. 3 (1)

(Tenuta dell'albo e disciplina degli iscritti)

(art. 1, prima parte d. lg. n. 23 nov. 1944, n. 382)

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari sono devolute al Consiglio del Collegio.

## (1) V. il testo originario dell'articolo :

« La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del r. d. 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali di attendono a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che l'associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Le disposizioni dell'articolo sono totalmente superate, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della ricostituzione degli Ordini e Collegi professionali su base elettiva; v. pertanto per il Consiglio del Collegio e per il Consiglio nazionale il d. lg. 23 nov. 1944, n. 382 al § 25.

## ART. 4

(Esercizio della professione. Requisiti per la iscrizione nell'albo) (1)

(a. ora art. 2 l. 7 marzo 1985, n. 75, § 2).

[Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario :

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia (1) ;
- b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione [o alla detenzione] per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai termini del Codice di procedura penale ;
- c) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione].

(1) V. gli artt. 1, 2 e 7 della legge 28 aprile 1938, n. 897 (§ 24).

## ART. 5

(Domanda di iscrizione nell'albo)

La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti :

- 1) atto di nascita ;
- 2) certificato di residenza ;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda ;
- 4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia (1) ;
- 5) uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

(1) V. l'art. 4 lett. a).

## ART. 6

(*Divieto di iscrizione in più albi. Trasferimento*)

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

È consentita la iscrizione in albi di altra categoria professionale, salvi i casi di incompatibilità.

— Il fascicolo personale del professionista cancellato per trasferimento va trasmesso dal Collegio che effettua la cancellazione a quello che conserva l'albo nel quale è stata chiesta la iscrizione.

## ART. 7

(*Impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni*)

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le presta-

zioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, nè superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

— Peraltro l'art. 60 del t. n. 10 gen. 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato dichiara incompatibile con la qualità di impiegato l'esercizio di una qualsiasi professione; analoghe incompatibilità prevedono l'art. 39 della l. 5 mar. 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato; e l'art. 241 del t. n. 3 mar. 1934, n. 383, per quanto concerne i segretari comunali e provinciali e i dipendenti dei Comuni e Province.

## ART. 8

(*Comunicazioni dell'albo e dei provvedimenti relativi*)

L'albo stampato a cura del *Consiglio*, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle *Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* (1) e alla segreteria del *Consiglio nazionale dei geometri* di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

(1) Il testo originario indicava i Consigli provinciali dell'economia; i detti Consigli, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, sono stati a loro volta soppressi e le loro attribuzioni devolute alle Camere di commercio, industria e agricoltura (d. l. n. 21 set. 1944, n. 315).

## ARR. 9

*(Attestato di iscrizione. Effetto della iscrizione)*

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

## ARR. 10

*(Cancellazione dall'albo)*

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero di ufficio o su richiesta del *Procuratore della Repubblica*, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

— altre ipotesi di cancellazione dall'albo sono le seguenti:

- a) difetto di spechiata condotta (art. 2 l. 25 apr. 1938, n. 897, § 24);
- b) condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni (art. 13, ult. co. del presente regolamento);
- c) condanna alla pena della reclusione, qualunque sia la sua durata, qualora il Consiglio ritenga che ad essa debba seguire la cancellazione, e non solamente la sospensione dall'albo (art. 13, 1° co., prima parte);
- d) incompatibilità (art. 7 del presente regolamento);
- e) trasferimento di residenza (art. 5 del presente regolamento).

## ARR. 11

*(Pene disciplinari. Provvedimenti. Comunicazione)* (1)

Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;

- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi (2);
- d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

(1) Un terzo comma dell'articolo, comma qui omissis, disponeva che il Comitato doveva comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti adottati contro i professionisti che facevano parte della associazione, o erano iscritti nell'albo (e analogo comunicazione doveva fare la associazione al Comitato): la disposizione è superata a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, in quanto, non avendo più le associazioni sindacali rilevanza pubblicistica, il Collegio è sembrato a dette associazioni nella funzione della tenuta dell'albo e il Consiglio, competente ad adottare i provvedimenti disciplinari, è organo del Collegio.

(2) V., peraltro, una ipotesi di sospensione dall'esercizio (sanzione disciplinare) per un tempo superiore ai sei mesi, l'art. 2 della l. 3 ag. 1949, n. 536, inserito in nota all'art. 26 del presente regolamento.

## ARR. 12

*(Istruttoria del procedimento disciplinare)*

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incaricato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a provvedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incaricato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il *Consiglio*, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

— La contestazione dei fatti all'incolpato, sia in sede di fase preliminare al procedimento disciplinare (primo comma), sia in fase di procedimento (secondo comma) è prevista a pena di nullità.

È ovvio, poi, ai fini della retta interpretazione del primo comma dell'articolo, secondo cui « l'incolpato deve essere inteso », che è sufficiente la avvenuta contestazione degli addebiti all'incolpato: se costui non si presenta e non giustifica un legittimo impedimento a comparire, il presidente del Consiglio riferisce ugualmente al Consiglio, anche senza aver inteso l'incolpato.

La contestazione deve avvenire anche nella ipotesi di cancellazione dall'albo per difetto dei requisiti.

Le decisioni del Consiglio devono essere motivate.

#### ART. 13

*(Cancellazione o sospensione per procedimento o condanna penale)*

Nel caso di condanna alla reclusione, il *Consiglio*, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca (1).

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo (2).

(1) La infelice formulazione dell'articolo può ingenerare confusione.

La sospensione — obbligatoria — adottata in pendenza di procedimento penale nel corso del quale è stato emesso mandato (ovvero ordine) di cattura, prevista dalla seconda parte del primo comma dell'articolo, costituisce misura cautelare e non già sanzione disciplinare.

La sospensione adottata a seguito di condanna alla pena della reclusione, prevista dalla prima parte del primo comma, invece, costituisce sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 11 lett. c) del presente regolamento, per cui non può superare la durata di mesi sei.

La cancellazione dall'albo prevista nel presente articolo, infine, è adottata per indegnità dell'iscritto e corrisponde alla sanzione denominata, in altri ordinamenti professionali, radiazione dall'albo.

(2) V. l'art. 4 lett. b).

#### ART. 14

*(Riammissione nell'albo)*

Coiui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siano ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo (1) (2).

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

(1) La cancellazione qui prevista era stata motivata dall'essere venuti meno i requisiti per la iscrizione nell'albo.

(2) La riabilitazione o il decorso del termine di due anni dalla cancellazione dall'albo costituiscono condizioni per la iscrizione; esse da sole però, ovviamente, non sono sufficienti per ottenere tale iscrizione, bensì devono sussistere anche gli altri requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento, requisiti tra i quali è anche quello dell'aver mantenuto condotta irreprensibile (può ritenersi, peraltro, che debbasi aver presente il tempo susseguente alla cancellazione).

#### ART. 15

*(Decisioni del Consiglio. Ricorso al Consiglio nazionale)*

Le decisioni del *Consiglio*, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono noti-

Heati (1) agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al *Procuratore della Repubblica* (2) al *Consiglio nazionale dei geometri* (3) (4).

Contro le decisioni del *Consiglio nazionale* è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

(1) Le decisioni devono essere motivate.

Esse vanno notificate in copia autenticata nella parte contenente tutti gli elementi atti a porre l'interessato in grado di proporre impugnazione (intestazione, data, dispositivo).

(2) Devesi allegare al ricorso, a meno che non si tratti di ricorso proposto dal pubblico ministero, la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso l'ufficio del registro della somma di lire 800 (d. lg. 13 sett. 1946, n. 261; v. anche artt. 2 lett. e) e 3 del regolamento di procedura riportato al § 4). La allegazione è a pena di irricevibilità del ricorso.

(3) Il testo originario dell'articolo indicava la Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti presso il Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con r. d. 23 ott. 1925, n. 2537 ed all'art. 4 del r. d. 27 ott. 1927, n. 2145; membri della Commissione, in sostituzione degli ingegneri ed architetti, erano però sei geometri nominati fra i designati in numero doppio dal direttorio del sindacato nazionale dei geometri.

La sostituzione della Commissione qui prevista con il Consiglio nazionale dei geometri presso il Ministero di grazia e giustizia è avvenuta in virtù del d. lg. 23 nov. 1944, n. 382 modificato con d. lg. 21 gin. 1946, n. 6 (§ 24; v. anche art. 3).

(4) V. l'art. 19 reg. 23 ott. 1925, n. 2537, lasciato in vigore dall'art. 17 d. lg. n. 382 del 1944:

« 19. Il consiglio nazionale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile ».

Per il regolamento di procedura, v. § 4.

#### Art. 16

*(Oggetto e limiti dell'esercizio professionale (1))*

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di seolo;
- c) misura e divisione di fondi rustici;
- d) misure e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni coltivi a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

l) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone (2); nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici (3).

(1) V. gli artt. 18, 19, 20.

(2) La disposizione, per la genericità della sua formulazione, non è tale da precisare gli effettivi limiti delle prestazioni dei geometri, in relazione alle prestazioni degli ingegneri civili: tale mancanza di precisazione ha dato luogo e dà tuttora luogo a gravi contrasti tra le due categorie di professionisti, contrasti che attendono ancora di essere sopiti sul piano nazionale, data la delicatezza e la rilevanza degli interessi in discussione.

V. anche la Circ. del Ministero ll. pp. 21 dicembre 1967, n. 39646

(riportata al §3), sui limiti dell'attività dei geometri in materia di lavori in cemento armato.

(3) V. anche artt. 5, 6 d. lg. 26 ott. 1972, n. 650, sulla forma dei tipi di frazionamento.

#### Art. 17

(Attività di altre professioni)

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli artt. 18 a 24.

#### Art. 18

(Attribuzioni comuni agli ingegneri civili)

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3) la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitrale, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto riflette gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o) (1).

(1) V. nota (2) all'art. 16.

ART. 19  
*(Attribuzioni comuni ai dottori in scienze agrarie)*

La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere *b), e), g), h), i), l), o)*, dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera *p)* del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

ART. 20  
*(Attribuzioni comuni ai periti agrari)*

La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni coltivi, di cui alla lettera *e)* dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera *g)* dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera *h)* e le curatele di cui alla lettera *i)* del predetto art. 16.

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera *p)* dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

ART. 21  
*(Geometri diplomati anteriormente al decreto)*

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1), ai geometri diplomati anterior-

mente all'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni (2).

(1) Nei citati decreti erano determinate, tra l'altro, le attribuzioni esclusive, in materia, degli ingegneri ed architetti.

(2) Il r. d. 16 apr. 1936, n. 1174 consentì ai geometri, agli ingegneri civili e ai dottori agronomi, che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento e che ne avessero fatto domanda entro un dato termine perentorio (termine prorogato con r. d. l. 1 lug. 1937, n. 1488 e 5 giu. 1939, n. 1038, ma ormai (da tempo scaduto), di avvalersi della facoltà prevista dai detti articoli e di chiedere il riconoscimento di poter esercitare le prestazioni eccedenti i limiti dell'art. 16 del presente regolamento e le prestazioni proprie della professione di geometra.

ART. 22  
*(Iscrizione degli ingegneri civili nell'albo dei geometri)*

Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitato anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri (1).

(1) V. nota (2) all'articolo precedente.

ART. 23  
*(Iscrizione dei dottori in scienze agrarie nell'albo dei geometri)*

I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri (1).

(1) V. nota (2) all'art. 21.

ART. 24  
*Funzioni relative agli istituti tavolari e catastali  
dei territori annessi*

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla *Repubblica* con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

ART. 25  
*Perizie ed incarichi delle Autorità*

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7 (1).

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico (2).

(1) V. nota all'art. 7.

(2) Si fa presente che fra le attribuzioni delle Camere di commercio industria e agricoltura è quella della compilazione dei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici e dei ruoli dei periti e degli esperti e della

formazione del ruolo dei mediatori; le Camere, peraltro, non possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni (art. 32, n. 3 t. n. 20 settr. 1934, n. 2011).

ART. 26  
*Attribuzione del Consiglio del Collegio*

Spetta al Consiglio del Collegio: (1)

- a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al *Procuratore della Repubblica* (2);
  - b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale.
- Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici (3) (4) (5).

(1) Il testo originario indicava la associazione sindacale; in questa ipotesi viene indicato il Consiglio del Collegio e non il Collegio, come invece di regola fatto (v. nota all'inizio del presente regolamento), in quanto il Consiglio è l'organo che forma la volontà del Collegio.

(2) V. artt. 348 e 498 cod. pen.

(3) V. §§ 5 ss.

(4) Si omette la lett. c) del primo comma e il 2° e 3° comma, perchè superati dalle disposizioni riportate nel testo.

(5) V. art. 7 d. l. n. 23 nov. 1944, n. 382, per altre attribuzioni del Consiglio; art. 2 l. 3 ag. 1949, n. 536, per i contributi da versarsi al Consiglio (§ 24 e nota).

ART. 27  
*Vigilanza del Ministero della giustizia.  
Scioglimento del Consiglio del Collegio*

I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori generali presso le Corti di appello e dei *Procuratori della Repubblica*. Egli sorveglia la esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione (1).

(1) Si omettono due commi superati dalle disposizioni riportate appresso nel testo.

V. poi artt. 8, 9 d. lg. 23 nov. 1944, n. 382, per lo scioglimento del Consiglio e la amministrazione straordinaria.

ART. 28 - 29

(*omissis: disp. trans. esaurite*)

§ 2. Legge 7 marzo 1985, n. 75. — Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (G. U. n. 64 del 15 marzo 1985).

ART. 1

Il titolo di geometre spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

ART. 2

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattato di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgi-

mento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte di colleghi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

§ 3. - Circolare n. 39646 del 21 dicembre 1967 (Ministero dei Lavori Pubblici). — Limiti dell'attività professionale dei geometri (1).

Viene segnalato da parte di numerosi Uffici del Genio Civile che nella determinazione dei limiti dell'attività professionale dei geometri si verificano notevoli divergenze di interpretazione.

Si rileva che nell'esame delle questioni relative a tale argomento occorre tenere presenti sia le disposizioni legislative e re-

(1) V. anche la Circolare n. 153225 del 25 luglio 1969 (Ministero dei Lavori Pubblici) - Limiti all'attività professionale dei periti industriali edili.

L'art. 16 del Regolamento professionale dei periti industriali, approvato con R. D. 11 febbraio 1929, n. 275, alla lettera b) riconosce a detta categoria di tecnici, in aggiunta alle funzioni esecutive per i

golamentari che disciplinano direttamente la materia, sia quelle che, riferendosi al regolamento della professione di ingegnere ed architetto o dettando norme per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, vengono indirettamente a regolare la competenza dei geometri.

La professione del geometra è attualmente regolata dal R. D. 11 febbraio 1929, n. 274. Inoltre la legge 2 marzo 1949, n. 144, relativa all'approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni edili, anche la competenza alla « progettazione e direzione di modeste costruzioni civili senza pregiudizio di quanto disposto da speciali norme legislative ».

La dizione di tale norma, analogamente a quella contemplata dal Regolamento professionale dei geometri approvato con R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 (art. 16, lettera l), ha dato luogo per la sua indeterminata difficoltà di interpretazione, non essendo esattamente definibile il concetto di modesta costruzione civile.

Questo Ministero, con circolare in data 21 dicembre 1967, numero 39646 ha fornito ai dipendenti Uffici alcuni orientamenti per l'esatta interpretazione delle norme regolatrici la competenza professionale dei geometri ed in particolare sui criteri che regolano la predetta competenza nel campo dell'edilizia, in relazione alle modeste costruzioni civili.

Si ritiene, ora, opportuno, tenuto conto delle richieste avanzate dal Consiglio Nazionale dei periti industriali nonché del parere espresso in proposito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, estendere anche a detta categoria di tecnici — ramo edile — le disposizioni emanate, per i geometri, con la succitata circolare, relativa alla competenza dei medesimi nel campo dell'edilizia.

Pertanto, l'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 275, sopraccitato deve essere interpretato nel senso di riconoscere ai periti industriali — ramo edili — la competenza alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, tenendo presente, nella definizione di tale concetto, il criterio indicato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo il quale occorre, nell'esame di ogni singolo caso, prescindere da una valutazione meramente quantitativa dell'opera e procedere ad un più globale giudizio tecnico-qualitativo, in cui gli elementi quantitativi ed economici vengono valutati non singolarmente ma nel complesso, quali indici sintomatici per giudicare in concreto l'entità dei problemi che si presentano al progettista.

Premesso quanto sopra, si invitano le SS. LL. ad attenersi, nell'esame dei casi concreti, ai criteri informativi della presente circolare.

zioni professionali dei geometri, fissa, all'art. 57, le categorie di opere che rientrano nella competenza dei suddetti tecnici.

Dall'esame delle norme predette si rileva che la competenza dei geometri è circoscritta, tra l'altro, alla progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso industrie agricole, di *limitata importanza* (lettera l, art. 16 R. D. 11 febbraio 1929, n. 274) o di *modeste costruzioni civili* (lettera m) ed n), R. D. sopraccitato). Viene, inoltre, specificato (lettera l, art. 16, R. D. 11 febbraio 1929, n. 274) che l'uso del cemento armato può essere consentito ai geometri soltanto per le piccole costruzioni accessorie che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone. L'uso del cemento armato viene cioè consentito in via eccezionale e sempre che lo consenta quanto disposto dal R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537, che regola la professione degli Ingegneri e degli Architetti.

Altra limitazione della competenza professionale dei geometri (R. D. 11 febbraio 1929, n. 274, e legge 2 marzo 1949, n. 144) è data dal disposto dell'art. 3 del R. D. 1° maggio 1925, n. 1432, relativo alla progettazione degli edifici scolastici, nonché dal R. D. 7 giugno 1928, n. 1431, che detta prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati indranici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. Detta ultima norma trova più ampia esplicazione nel successivo R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 relativo alle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Tuttavia la questione dei limiti della competenza dei geometri ha dato luogo a controversie sia per la difficoltà di definire il concetto di modesta costruzione civile sia per la difficoltà di stabilire quali siano le strutture in conglomerato cementizio semplice o armato che non abbiano funzioni essenzialmente statiche o non interessino l'incolumità delle persone.

Pertanto sono state emanate, nel tempo, circolari esplicative.

Si richiama la circolare del 6 maggio 1941, n. 2046, cui seguirono quelle del 19 febbraio 1948, n. 8567/61 A. I., quella del 30 maggio 1948, n. 11931/61 A. I., nonché quella del 18 dicembre 1951, n. 3355.

A chiarire eventuali dubbi sorti dall'emanazione delle predette circolari è stata emanata in data 3 maggio 1955 la circolare n. 1003 che ha per oggetto « Limiti dell'attività professionale dei geometri ».

Quest'ultima circolare, annullata per l'effetto del D. P. R. 26 agosto 1959 con il quale veniva accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Ing. Gino Greggio nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia e di Presidente del Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di Venezia, è stata ripristinata con il D. P. R. 16 febbraio 1967 registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 1967, reg. 6 Lavori Pubblici, foglio 260, in conseguenza della decisione 7/11-21 dicembre 1966 pronunciata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sul ricorso del Consiglio dell'Ordine dei geometri della Provincia di Roma.

Allo stato delle cose è confermata l'esclusione della competenza dei geometri dalle costruzioni con ossatura in cemento armato, salvo l'eccezionale uso di pochi elementi costruttivi in c. a. nelle modeste costruzioni civili.

Occorre pertanto, definire il concetto di modesta costruzione civile.

La norma non pone, in proposito, un canone preciso ma indica soltanto un criterio orientativo in base al quale deve determinarsi in concreto, se un progetto possa ritenersi o meno compreso nella competenza professionale dei geometri.

La definizione concreta di tale concetto venne per la prima volta inclusa nella citata circolare del 6 maggio 1941, n. 2046, con la quale veniva fissato in 1.500 mc. il limite di cubatura delle costruzioni civili che potevano essere progettate dai geometri. Nella successiva circolare del 1955, che nel suo complesso ha richiamato il contenuto della precedente circolare del 1941, già non si fa più alcun cenno ai limiti di cubatura, ma si fa riferimento alle modeste costruzioni civili previste dalla lettera *m*) dell'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Per notizia si fa altresì presente che la proposta di legge di iniziativa governativa n. 701-1029 prevede in 4.000 mc. il limite massimo di cubatura per le costruzioni civili che rientrano nella

competenza dei suddetti tecnici diplomati, mentre il Consiglio di Stato, in recenti decisioni, tende addirittura a modificare il criterio di interpretazione passando, da una valutazione meramente quantitativa (1500 e 4000 mc.) ad un più globale giudizio tecnico-qualitativo in cui gli elementi quantitativo ed economico vengono valutati non singolarmente, ma nel complesso quali indici sintomatici per giudicare in concreto l'entità dei problemi che si presentano al progettista.

Si richiama, in proposito, la decisione del Consiglio di Stato n. 1114 del 27 agosto 1967 sul ricorso presentato dal geometra Montanari dove viene esplicitamente detto che il concetto di modesta costruzione civile deve essere determinato secondo i criteri sopra specificati.

Pertanto si consigliano gli Uffici in indirizzo ad attenersi nell'esame dei casi concreti ai nuovi concetti informativi su tale competenza.

Altro argomento che si ritiene di trattare è quello relativo alla competenza dei geometri nel campo delle opere igieniche.

Le disposizioni che regolano tale competenza sono contenute nella circolare del 19 febbraio 1948, n. 8567/61 A.L., che, per tale categoria di opere, richiama il R. D. 6 ottobre 1924, n. 1306, e la circolare del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 1912, n. 20179.

Il menzionato R. D. 1306 (*Bollettino Ufficiale*, n. 2, 11 gennaio 1913) detta norme per l'attuazione della legge 25 giugno 1911, n. 586, di finanziamento di varie categorie di opere e dell'art. 17 definisce quelle che sono da considerare opere igieniche (quelle relative alle fognature, ai lavori pubblici, alle stazioni di disinfezione, ai laboratori di igiene, ai pubblici macelli, ai emiteri e tutte le altre che abbiano lo scopo del risanamento dei luoghi abitati o che siano comunque di interesse prevalentemente igienico).

Nella circolare esplicativa di tale argomento, emanata dal Ministero dell'Interno il 30 dicembre 1912, n. 29179, e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero n. 5 dell'11 febbraio 1913, viene, infine, tassativamente stabilito che per tutte le opere contemplate dalla predetta legge (R. D. 6 ottobre 1912, n. 1306) i progetti devono essere redatti da un ingegnere.

Poichè tale disciplina non riposa su alcuna disposizione di natura legislativa si ritiene, tenuto anche conto dell'orientamento della recente giurisprudenza, che possa accordarsi ai geometri liberi professionisti la competenza, nel campo delle opere igieniche, per quelle opere da realizzarsi nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e per i quali l'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione del geometra) prevede che tali professionisti possano esercitare le mansioni di perito comunale, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza e che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici (lettera g), R. D. sopracitato).

Ulteriore oggetto di quesito ha formato, poi, l'applicazione delle norme contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684, riguardante i provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Al riguardo si precisa che questa Amministrazione, con lettera in data 23 luglio 1966, n. 16442, diretta al Provveditore Regionale alle OO. PP. di Catanzaro, ha espresso l'avviso che, ferma restando la collocazione strutturale e la direzione dei lavori alla competenza degli Ingegneri ed Architetti, come previsto dagli artt. 1 e 2 del R. D. 2229, si possa consentire ai geometri di curare la redazione dei progetti da presentarsi a corredo delle domande, in base all'art. 25 della predetta legge n. 1684:

a) riguardanti modeste costruzioni civili e rurali con intelaiature in cemento armato, semprechè le strutture in cemento armato siano calcolate da un ingegnere o architetto in maniera esecutiva;

b) riguardanti le costruzioni non intelaiate, previste dall'art. 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, le cui strutture in c. a. si limitano ai solai, tetti e tettoie, scale, piattabande e balconate e quindi sono a se stanti, fermi restando sempre i limiti di attribuzione professionale degli stessi geometri, purchè detti progetti siano integrati dai calcoli di stabilità compilati da ingegneri, per quanto riflette determinate strutture in c. a. che, per la loro importanza e destinazione, possono implicare pericolo per l'incolumità delle persone, a norma dell'art. 1 del citato R. D. n. 2229.

Si ritiene opportuno rammentare che ad iniziativa parlamentare sono state presentate proposte di legge tendenti ad eliminare le esistenti incertezze sui limiti della competenza dei tecnici diplomatici ed a determinare l'attività dei geometri in modo corrispondente al loro grado di conoscenza dei problemi tecnici ed alle competenze professionali dei geometri e dei tecnici equipollenti nei paesi aderenti alla C. E. E. Dette proposte di legge sono tuttora all'esame del Parlamento.

Fino a quando il legislatore non abbia ritenuto di approvare tale nuova disciplina della competenza professionale dei geometri, si invitano gli Uffici e le Autorità in indirizzo ad attenersi alle disposizioni della presente circolare che sostituisce tutte le precedenti in materia.

§ 4. - Decreto ministeriale 15 febbraio 1949. — Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Geometri (G. T. n. 59 del 12 marzo 1949).

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli artt. 10 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (§ 24);

DECRETA:

È approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 24 maggio 1948, allegato al presente decreto e ristato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri

#### ART. 1

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45 (1).

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

#### ART. 2

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato :

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata ;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento ;
- c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

#### ART. 3

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

#### ART. 4

È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

(1) Ora L. 5.000.

#### ART. 5

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Collegio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Collegio del Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Collegio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Collegio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Collegio del collegio al Consiglio nazionale.

Il Collegio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

#### ART. 6

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

#### ART. 7

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

ART. 8

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 9

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

ART. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al

procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio del collegio.

ART. 11

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere :

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta ;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti ;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati ;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso ;
- e) le firme del presidente e del segretario.

ART. 12

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

ART. 13

È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

ART. 14

*(Disposizioni transitorie la cui efficacia è ormai cessata)*